

Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009

Premesso che

il decreto legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM₁₀ rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione europea ha inoltre avviato una nuova procedura precontenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ sul territorio italiano;

molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione interessano zone localizzate nelle Regioni del Bacino Padano, che presentano condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM₁₀, ossidi di azoto NO_x e ammoniaca NH₃. In particolare gli ultimi due inquinanti (NO_x e NH₃) concorrono alla formazione di PM₁₀ secondario;

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009, che prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico, è stato sottoscritto, in data 19 dicembre 2013, un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province Autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria;

successivamente a tale accordo è stato sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, in data 30 dicembre 2015, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

nonostante i positivi effetti prodotti dall'Accordo di Programma del 2013 e dal Protocollo di Intesa del 2015, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM₁₀ e per il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM₁₀ e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto).

Richiamato che:

nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017.

Dato atto che

per dare attuazione al suddetto accordo occorre prevedere di inserire specifiche misure nel redigendo Piano della Qualità dall'Aria, il cui documento di specificazione è stato approvato con DGR 38-1624 del 23 giugno 2015;

il suddetto accordo prevede che alcune delle misure in esso contenute debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso e che in particolare le misure contenute nel suo Allegato 1 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;

le azioni da esso individuate rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni sottoscrittrici e pertanto le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

sulla base di questo criterio, tenuto conto della dimensione media dei comuni piemontesi e delle aree critiche per il superamento dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂, si rende necessario estendere le misure a tutti i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e ai comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino, così come individuati dalla D.G.R. n. 41 – 855 del 29 dicembre 2014, in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni.

Ritenuto che, al fine di rispettare gli impegni assunti con l'accordo suddetto, sia necessario anticipare gli effetti di dette misure, le cui previsioni sono contenute nel redigendo Piano della Qualità dall'Aria, approvando, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto in data 08 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto ;

Acquisito il parere della Conferenza regionale dell'Ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, nella seduta del 12 ottobre 2017;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046

del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

1. di dare attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 9 giugno 2017, approvando, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l’Allegato 2, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che riporta l’elenco dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino, così come individuati dalla D.G.R. n. 41 – 855 del 29 dicembre 2014, in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni.
3. di demandare alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’adeguata pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
4. di stabilire l’applicazione, a partire dal 1 ottobre 2017, delle modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM₁₀, visionabili sul sito <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list> e sui siti istituzionali di Regione Piemonte e Arpa Piemonte;
5. di adottare, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria e al fine di raggiungere i livelli imposti dalla normativa europea, le misure previste dall’Accordo e contenute nell’Allegato 3, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che i comuni ricompresi nell’Allegato 2 alla presente deliberazione recepiscano le previsioni del presente atto e comunichino tempestivamente ai competenti uffici di Regione, Città Metropolitana e Province le ordinanze assunte in attuazione del medesimo, anche ai fini dell’implementazione del portale pubblico di cui al punto 3;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sottosezione “Informazioni ambientali”.

Allegato 1

Criteria per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

a. Le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono riportate nella tabella sottostante.

Nelle procedure di seguito descritte si intende per concentrazione di PM₁₀ il valore medio giornaliero misurato in una stazione identificata di riferimento per ogni area di applicazione. La stazione di riferimento potrà essere o una stazione fisica o una stazione virtuale, ovvero derivante dall'aggregazione dei dati di più stazioni e sarà individuata da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali sulla base delle caratteristiche del territorio e della rete di monitoraggio di qualità dell'aria.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM ₁₀ secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM ₁₀ , sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM ₁₀ , sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno	

VIGORE	in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	<p>Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:</p> <p>1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;</p> <p>2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.</p> <p>Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.</p>	

b. Le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite

dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di classe emissiva almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;

c. Ambito di applicazione

Le misure temporanee omogenee, di cui al presente Allegato, si applicano obbligatoriamente nelle aree urbane dei comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni. Le limitazioni risultano obbligatorie nei comuni compresi nell'elenco di cui all'Allegato 2 e in cui è altresì operativo un servizio di trasporto pubblico locale, mentre sono facoltative per tutti gli altri comuni.

Con successivo provvedimento della Direzione Ambiente, tutela e governo del territorio, saranno definiti:

- ordinanza sindacale tipo per la gestione delle misure temporanee
- sistema di deroghe ammesse
- tipologia di tecniche di spandimento di liquami zootecnici ammesse

Per l'anno 2017, le misure temporanee dovranno essere attuate dai comuni interessati entro il 30 ottobre 2017.

Allegato 2

Elenco dei comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni

TABELLA A - CODICE IT0118 ZONA AGGLOMERATO DI TORINO						
ISTAT	CODICE ZONA	TOPONIMO	PROV	AREA (KM ²)	POPOLAZIONE 2016	n* superamenti ultimi 5 anni (2012-2016)
001272	IT0118	TORINO	TO	130,01	890.529	5
001156	IT0118	Moncalieri	TO	47,53	57.294	5
001090	IT0118	Collegno	TO	18,10	49.905	5
001164	IT0118	Nichelino	TO	20,56	48.123	5
001265	IT0118	Settimo Torinese	TO	32,37	47.485	5
001120	IT0118	Grugliasco	TO	13,13	37.966	5
001292	IT0118	Venaria Reale	TO	20,44	34.193	5
001171	IT0118	Orbassano	TO	22,21	23.188	5
001063	IT0118	Caselle Torinese	TO	28,71	13.389	5
001024	IT0118	Beinasco	TO	6,73	18.159	5
001130	IT0118	Leini'	TO	32,44	15.320	5
001314	IT0118	Volpiano	TO	32,46	15.416	5
001028	IT0118	Borgaro Torinese	TO	14,33	11.723	5
001316	IT0118	Mappano	TO	9,73	7.292	5
001219	IT0118	Rivoli	TO	29,50	48.791	4
001078	IT0118	Chieri	TO	54,20	36.595	4
001214	IT0118	Rivalta di Torino	TO	25,11	19.887	4
001249	IT0118	San Mauro Torinese	TO	12,55	19.085	4
001189	IT0118	Pianezza	TO	16,46	15.152	4
001008	IT0118	Alpignano	TO	11,92	17.008	3
001309	IT0118	Vinovo	TO	17,69	14.887	3
001280	IT0118	Trofarello	TO	12,35	11.010	3
001257	IT0118	Santena	TO	16,20	10.830	3
001058	IT0118	Carignano	TO	50,69	9.261	3
001127	IT0118	La Loggia	TO	12,78	8.874	3
001099	IT0118	Druento	TO	27,54	8.622	3
001192	IT0118	Pino Torinese	TO	21,82	8.379	3
001048	IT0118	Cambiano	TO	14,13	6.107	3
001051	IT0118	Candiolo	TO	11,85	5.669	3
001183	IT0118	Pecetto Torinese	TO	9,17	3.995	3

TABELLA B - CODICE IT0119 ZONA PIANURA						
ISTAT	CODICE ZONA 2011	TOPONIMO	PROV	AREA (KM²)	POPOLAZIONE 2016	n* superamenti ultimi 5 anni (2012-2016)
003106	IT0119	NOVARA	NO	103,05	104.380	5
006003	IT0119	ALESSANDRIA	AL	203,58	93.943	5
005005	IT0119	ASTI	AT	151,38	76.202	5
002158	IT0119	VERCELLI	VC	79,78	46.754	5
004029	IT0119	Bra	CN	59,53	29.737	5
006174	IT0119	Tortona	AL	98,87	27.437	5
003149	IT0119	Trecale	NO	38,22	20.390	5
006039	IT0119	Casale Monferrato	AL	86,22	34.437	4
001059	IT0119	Carmagnola	TO	95,72	29.079	4
001082	IT0119	Chivasso	TO	51,24	26.749	4
096004	IT0119	BIELLA	BI	46,69	44.733	3
006114	IT0119	Novi Ligure	AL	55,20	28.154	3

TABELLA C - CODICE IT0120 ZONA COLLINA						
ISTAT	CODICE ZONA 2011	TOPONIMO	PROV	AREA (KM²)	POPOLAZIONE 2016	n* superamenti ultimi 5 anni (2012-2016)
004003	IT0120	Alba	CN	53,59	31.437	5
001125	IT0120	Ivrea	TO	30,11	23.606	4

La presente tabella individua i comuni con almeno 3 superamenti negli ultimi cinque anni, senza considerare la presenza del servizio di Trasporto Pubblico Locale

Allegato 3

Prime misure strutturali previste nell'Accordo di Bacino Padano 2017

- a)** la limitazione della circolazione dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo, da applicare a partire dal 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". L'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025. La limitazione si applica nelle aree urbane dei comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016 nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni (vedi allegato 2),. Le limitazioni risultano obbligatorie nei comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato 2, in cui è altresì operativo un servizio di trasporto pubblico locale, mentre sono facoltative per tutti gli altri comuni. In attesa di un coordinamento a livello di bacino padano, si attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Torino il compito di concorrere alla definizione di una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli, alimentati a carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 257/16 e del regime di deroga alle misure temporanee di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
- b)** il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, di ricorrere all'impiego della combustione di biomassa, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 28/2011, nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque; con apposito provvedimento della Direzione regionale *Ambiente, tutela e governo del territorio* verrà pubblicato annualmente l'elenco dei comuni nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c)** il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018 nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque, così come individuati dall' apposito provvedimento citato al punto 4;
- d)** l'obbligo di utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonchè l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e)** il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;